

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3216

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGALLI, ORSENIGO, USELLINI, RIVERA, SALERNO,
BIANCHINI, ORSINI BRUNO, NICOTRA, CARDINALE,
MARTINAT, VESCE, CASTAGNETTI PIERLUIGI, BREDI,
DE JULIO, CORSI, SCALIA, MARTINO**

Presentata il 5 ottobre 1988

**Nuove norme in materia di precondizionamento in massa o
in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 ottobre 1978, n. 690, disciplina la materia del cosiddetto preconfezionamento.

Recependo nel nostro ordinamento la direttiva CEE 76/211, la normativa in questione ha definito una significativa tutela del consumatore al momento dell'acquisto.

La legge n. 690 del 1978 disciplina infatti i prodotti preimballati, ovvero quei prodotti confezionati e chiusi in assenza del cliente-consumatore il quale non può pertanto verificare l'esattezza del contenuto se non alterando e violando la confezione.

La legge impone così al produttore una serie di controlli statistici nelle linee di confezionamento al fine di garantire l'esattezza del contenuto dichiarato sulle

confezioni, nonché tutta una serie di disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti preimballati, con particolare riferimento alle unità di misura da impiegare, all'indicazione del quantitativo, alle modalità con le quali indicare lo stesso quantitativo.

In conformità alla citata direttiva 76/211, i prodotti conformi alla legge n. 690 del 1978, sono considerati « preimballaggi di tipo CEE » e, come tali, devono recare sulle confezioni il simbolo « e ».

Il Governo italiano ha poi successivamente emanato disposizioni per i preimballaggi di tipo diverso da quelli CEE, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391. Tale decreto del Presidente della Repubblica, sostanzialmente, prevede ana-

loga disciplina, assoggettando anche i preimballaggi di tipo diverso da quelli CEE ad analoghe disposizioni della legge n. 690 del 1978, salvo marginali e particolari variazioni.

Tornando alla legge n. 690, all'articolo 6, terzo comma, è stato previsto che « sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3 ».

In sostanza, tale disposizione prevede che l'indicazione del contenuto debba essere espressa esclusivamente in *g* o *ml*, vietando qualsiasi altro sistema di iscrizione, come quello in once.

La disposizione si applica solo ai preimballaggi CEE, recanti il simbolo « e »: i preimballaggi nazionali disciplinati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1980 non sono assoggettati a tale disposizione.

È difficile comprendere le motivazioni alla base del provvedimento che, in tal modo, non aggiunge alcunché alla tutela del consumatore: anzi, deroga alla stessa direttiva CEE 76/211 che non prevede analogo, esplicita disposizione, poiché la CEE si limita ad individuare l'obbligo di indicazione del contenuto in *g* o *ml* senza tuttavia impedire che possano essere utilizzati altri sistemi di indicazione, quali ad esempio le once.

La legge n. 690 del 1978, con il terzo comma dell'articolo 6, è pertanto in contrasto con la direttiva comunitaria e costituisce un vincolo alla libera circolazione delle merci.

Occorre a questo punto considerare che la legge n. 690 trova applicazione in tutta una serie di prodotti di largo consumo, quali gli alimentari, i prodotti cosmetici, di profumeria e d'igiene personale, nei vini e nei prodotti per la casa e i detersivi.

Proprio in questi settori, la citata disposizione sta generando particolari problemi.

Ad esempio in campo cosmetico e soprattutto nelle profumerie alcoliche, è da sempre invalso l'uso delle indicazioni del contenuto espresso in once. L'indicazione in once è peraltro espressamente prevista

dalla normativa vigente negli USA e in altri Paesi extracomunitari.

Si configura pertanto la seguente situazione:

le aziende importatrici dell'area dei Paesi CEE, che indicano il contenuto in *ml* ed in once, in aderenza alle direttive CEE che non vietano tale comportamento, possono e potranno far liberamente circolare i loro prodotti anche in Italia, essendo conformi ad una norma comunitaria, come recita la numerosa giurisprudenza della Corte di giustizia CEE;

le aziende italiane, soprattutto le aziende interessate all'esportazione nei Paesi CEE e negli USA (nel 1987 oltre 300 miliardi), hanno nella totalità dei casi scelto di produrre preimballaggi CEE in aderenza alla legge n. 690. Con il simbolo « e » i loro prodotti, infatti, non hanno problemi di circolazione in tutto il territorio CEE, essendo palesemente conformi alla direttiva 76/211.

La disposizione del citato articolo 6, pertanto, oltre che penalizzare i produttori italiani rispetto alla concorrenza degli importatori, li costringe a differenziare la produzione destinata all'esportazione: dovrebbero infatti predisporre una produzione per il mercato nazionale (indicando solo in *ml*) ed una per l'esportazione (indicando in *ml* ed in once).

Poiché il mercato della profumeria alcolica prevede confezioni particolari ed elaborate, con flaconi in vetro sfaccettato, in vetro e plastica, in vetro e metallo, quasi sempre il contenuto è riportato in rilievo sul vetro o sulla plastica.

Attualmente tutti i profumi italiani esportati riportano le indicazioni in once.

Dover eliminare le iscrizioni in once per il solo mercato nazionale, comporterebbe il rifacimento degli stampi ed il doppio magazzinaggio di materiali di confezionamento e di prodotti finiti, con notevoli problemi in considerazione dell'elevato numero di pezzi commercializzati dal settore.

La legge n. 690 del 1978 è da anni definitivamente entrata in vigore e il termine ultimo per l'adeguamento dei preimballaggi « e » è stato quello del 17 agosto 1985.

Tuttavia, dopo tale data, è stato possibile, per non penalizzare la produzione nazionale, trovare una soluzione temporale al problema grazie al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 « Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura ». Il comma 4 dell'articolo 3 di tale decreto del Presidente della Repubblica ha infatti previsto la possibilità, sino al 31 dicembre 1989, di indicazioni plurime del contenuto accompagnate anche da indicazioni espresse con unità diverse da quelle del sistema legale, ovvero quello metrico decimale (*g* o *ml*).

Conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, successivo alla legge n. 690 del 1978, ha consentito, e consente, ma solo sino al 31 dicembre 1989, che i preimballaggi CEE, recanti la lettera « e », possano riportare

le indicazioni del contenuto in *ml* e in once.

Si tratta quindi di porre rimedio ad una disposizione indubbiamente restrittiva ed onerosa per l'industria italiana consentendo la continuità delle iscrizioni anche in once, dopo il 31 dicembre 1989.

La presente proposta di legge si propone di armonizzare definitivamente la normativa nazionale a quella comunitaria, soprattutto nella prospettiva del mercato unico, ma anche al fine di evitare difficoltà organizzative ed economiche ad una industria, in particolare quella cosmetica, ma anche quella alimentare, che operano senza non poca difficoltà sui mercati internazionali.

In conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, si è voluto comunque prevedere disposizioni che rispettino il dettame della legge n. 690 del 1978, evitando confusione da parte del consumatore al momento dell'acquisto. Le indicazioni in once non dovranno pertanto assumere dimensioni maggiori delle unità di misura legali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 il terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, è sostituito dal seguente:

« È consentito l'impiego di indicazioni plurime costituite dall'indicazione di unità di misura previste al primo comma, accompagnate da una o più indicazioni espresse con unità diverse. In tal caso l'indicazione dell'unità legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano ».